

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1799/2003 del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq** 12
- Regolamento (CE) n. 1800/2003 della Commissione, del 14 ottobre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 14
- ★ **Regolamento (CE) n. 1801/2003 della Commissione, del 14 ottobre 2003, che autorizza provvisoriamente un nuovo uso di un dato microrganismo nei mangimi ⁽¹⁾** 16
- Regolamento (CE) n. 1802/2003 della Commissione, del 14 ottobre 2003, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 19
- Regolamento (CE) n. 1803/2003 della Commissione, del 14 ottobre 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame 21
- ★ **Direttiva 2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette** 23

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2003/730/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2000, relativa all'aiuto di Stato che i Paesi Bassi intendono concedere, in forma di aiuto allo sviluppo, per la costruzione ad opera della Bodewes/Pattje di due navi a carico generale e di due navi per il trasporto di carta e di pasta di legno, destinate all'Indonesia ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 4185]** 25

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

2003/731/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 novembre 2002, relativa alle misure cui l'Italia ha dato esecuzione in favore di Pertusola Sud ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 4360]** 28

2003/732/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 10 ottobre 2003, che modifica la decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento di alcune province italiane come ufficialmente indenni dalla brucellosi ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 3562]** 30

2003/733/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 10 ottobre 2003, che modifica la decisione 97/222/CE per quanto riguarda le importazioni di prodotti a base di carne dall'Estonia, dalla Lituania e dalla Slovacchia ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 3566]** 32

2003/734/CE:

- ★ **Raccomandazione della Commissione, del 29 settembre 2003, su una prassi comune in materia di modifiche al disegno delle facce nazionali sul diritto delle monete in euro destinate alla circolazione [notificata con il numero C(2003) 3388]** 38

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

- ★ **Posizione comune 2003/735/PESC del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq** 40

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1798/2003 DEL CONSIGLIO**del 7 ottobre 2003****relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La pratica della frode e dell'evasione fiscale al di là dei confini degli Stati membri non solo conduce a perdite di bilancio ma lede anche il principio della giustizia fiscale e può provocare distorsioni dei movimenti di capitali e delle condizioni di concorrenza. Pertanto essa pregiudica il funzionamento del mercato interno.
- (2) La lotta contro le frodi relative all'imposta sul valore aggiunto (IVA) esige una stretta cooperazione tra le autorità amministrative che, in ciascuno degli Stati membri, sono incaricate dell'applicazione delle disposizioni in materia.
- (3) Le misure di armonizzazione delle disposizioni fiscali adottate per completare il mercato interno dovrebbero pertanto comprendere l'istituzione di un sistema comune di scambio d'informazioni tra gli Stati membri nell'ambito del quale le autorità amministrative degli Stati membri sono tenute a prestarsi mutua assistenza e a collaborare con la Commissione al fine di assicurare la corretta applicazione dell'IVA alla fornitura di beni e alla prestazione di servizi, all'acquisizione intracomunitaria di beni e all'importazione di beni.
- (4) La memorizzazione e la trasmissione elettronica di taluni dati ai fini del controllo dell'IVA è indispensabile per il corretto funzionamento del regime dell'IVA.

- (5) Le condizioni per lo scambio e l'accesso diretto degli Stati membri ai dati memorizzati elettronicamente in ciascuno Stato membro dovrebbero essere definite in maniera chiara. Gli operatori dovrebbero avere accesso a tali dati, se necessario, ai fini del rispetto dei loro obblighi.
- (6) Lo Stato membro di consumo ha la responsabilità primaria di garantire che i fornitori non stabiliti ottemperino ai loro obblighi. A tal fine, l'applicazione del regime particolare temporaneo per la prestazione di servizi elettronici di cui all'articolo 26 *quater* della Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽⁴⁾ — esige la definizione di norme relative alla fornitura di informazioni e al trasferimento di denaro tra lo Stato membro di identificazione e lo Stato membro di consumo.
- (7) Il regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) ⁽⁵⁾, ha istituito al riguardo un sistema di stretta collaborazione tra le autorità amministrative degli Stati membri e tra queste e la Commissione.
- (8) Il regolamento (CEE) n. 218/92 completa le disposizioni della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette ⁽⁶⁾.
- (9) I due strumenti giuridici si sono rivelati efficaci ma sono ormai insufficienti per far fronte alle nuove esigenze in materia di cooperazione amministrativa derivanti dall'integrazione sempre più stretta delle economie nel mercato interno.

⁽¹⁾ GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 87.

⁽²⁾ GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 121 e 191.

⁽³⁾ GU C 80 del 3.4.2002, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/92/CE (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 27).

⁽⁵⁾ GU L 24 dell'1.2.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 792/2002 (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

- (10) L'esistenza di due strumenti distinti per la cooperazione in materia di IVA si è inoltre rivelata un freno a una cooperazione efficace tra le amministrazioni tributarie.
- (11) I diritti e gli obblighi di tutte le parti interessate non sono sufficientemente definiti. Si è rivelato pertanto necessario stabilire regole più chiare e cogenti in materia di cooperazione tra Stati membri.
- (12) Non vi sono inoltre sufficienti contatti diretti tra gli uffici locali o nazionali antifrode, in quanto di norma la comunicazione ha luogo tra gli uffici centrali di collegamento. Ciò riduce l'efficacia della cooperazione, limita l'uso del dispositivo di cooperazione amministrativa e implica termini di comunicazione troppo lunghi. Occorrerebbe pertanto prevedere misure atte a consentire contatti più diretti tra i servizi per rendere la cooperazione più efficace e più rapida.
- (13) La cooperazione infine non è abbastanza intensiva in quanto, oltre al sistema di scambi di informazioni (VIES), vi sono pochi scambi automatici o spontanei di informazioni tra gli Stati membri. Occorrerebbe rendere gli scambi di informazioni tra le amministrazioni, e tra queste e la Commissione, più intensivi e più rapidi per combattere più efficacemente la frode.
- (14) È pertanto opportuno fondere e rafforzare le disposizioni sulla cooperazione amministrativa in materia di IVA del regolamento (CEE) n. 218/92 e della direttiva 77/799/CEE. Si dovrebbe far ricorso a tal fine, per chiarezza, ad un unico, nuovo strumento che sostituisca il regolamento (CEE) n. 218/92.
- (15) Il presente regolamento dovrebbe far salve le altre misure comunitarie che contribuiscono alla lotta contro le frodi relative all'IVA.
- (16) Ai fini del presente regolamento è opportuno considerare l'ipotesi di limitare taluni diritti ed obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁽¹⁾, per salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della medesima.
- (17) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽²⁾.
- (18) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni secondo le quali le autorità amministrative degli Stati membri preposte all'applicazione della legislazione relativa all'IVA alla fornitura di beni e alla prestazione di servizi, all'acquisizione intracomunitaria di beni e all'importazione di beni devono collaborare tra loro e con la Commissione allo scopo di assicurare l'osservanza di tale legislazione.

A tal fine esso definisce norme e procedure che consentono alle autorità competenti degli Stati membri di collaborare e di scambiare tra loro ogni informazione che possa consentire loro di accertare correttamente tale imposta.

Il presente regolamento inoltre definisce norme e procedure per lo scambio di alcune informazioni con mezzi elettronici, in particolare per quanto riguarda l'IVA sulle operazioni intracomunitarie.

Per il periodo di cui all'articolo 4 della direttiva 2002/38/CE⁽³⁾ esso prevede altresì norme e procedure per lo scambio con mezzi elettronici di informazioni relative all'imposta sul valore aggiunto su servizi prestati con mezzi elettronici conformemente al regime particolare di cui all'articolo 26 *quater* della direttiva 77/388/CEE, ed anche per eventuali altri scambi di informazioni e, per quanto riguarda i servizi coperti da detto regime particolare, per i trasferimenti di denaro tra le autorità competenti degli Stati membri.

2. Il presente regolamento fa salva l'applicazione negli Stati membri delle norme di mutua assistenza giudiziaria in materia penale.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) autorità competente di uno Stato membro
 - in Belgio:
 - Le Ministre des Finances
 - De Minister van financiën
 - in Danimarca:
 - Skatteministeren
 - in Germania:
 - Bundesministerium der Finanzen
 - in Grecia:
 - Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
 - in Spagna:
 - El Secretario de Estado de Hacienda

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41.

- in Francia:
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
- in Irlanda:
The Revenue Commissioners
- in Italia:
Il Capo del Dipartimento delle Politiche Fiscali
- in Lussemburgo:
L'Administration de l'Enregistrement et des Domaines
- nei Paesi Bassi:
De minister van Financiën
- in Austria:
Bundesminister für Finanzen
- in Portogallo:
O Ministro das Finanças
- in Finlandia:
Valtiovarainministeriö
Finansministeriet
- in Svezia:
Chefen för Finansdepartementet
- nel Regno Unito:
The Commissioners of Customs and Excise
- 2) «ufficio centrale di collegamento»: l'ufficio che è stato designato, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa;
- 3) «servizio di collegamento»: qualsiasi ufficio diverso dall'ufficio centrale di collegamento con competenza territoriale specifica o responsabilità funzionale specializzata che è stato designato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, per procedere a scambi diretti di informazioni sulla base del presente regolamento;
- 4) «funzionario competente»: qualsiasi funzionario che può scambiare direttamente informazioni in base al presente regolamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4;
- 5) «autorità richiedente»: l'ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o qualsiasi funzionario competente di uno Stato membro che formula una richiesta di assistenza a nome dell'autorità competente;
- 6) «autorità interpellata»: l'ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o qualsiasi funzionario competente di uno Stato membro che riceve una richiesta di assistenza a nome dell'autorità competente;
- 7) «operazioni intracomunitarie»: la fornitura intracomunitaria di beni o la prestazione intracomunitaria di servizi;
- 8) «fornitura intracomunitaria di beni»: una fornitura di beni che deve essere menzionata nell'elenco ricapitolativo di cui all'articolo 22, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 77/388/CEE;
- 9) «prestazione intracomunitaria di servizi»: una prestazione di servizi contemplata dall'articolo 28 *ter*, punti C, D, E e F, della direttiva 77/388/CEE;
- 10) «acquisizione intracomunitaria di beni»: l'acquisizione del potere di disporre come proprietario di un bene mobile materiale, secondo l'articolo 28 *bis*, paragrafo 3, della direttiva 77/388/CEE;
- 11) «numero di identificazione IVA»: il numero previsto dall'articolo 22, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), della direttiva 77/388/CEE;
- 12) «indagine amministrativa»: tutti i controlli, le verifiche e gli interventi eseguiti da Stati membri nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di assicurare la corretta applicazione della legislazione sull'IVA;
- 13) «scambio automatico»: la comunicazione sistematica e senza preventiva richiesta di informazioni predeterminate ad un altro Stato membro a intervalli regolari prestabiliti;
- 14) «scambio automatico organizzato»: la comunicazione sistematica e senza preventiva richiesta di informazioni predeterminate ad un altro Stato membro nel momento in cui sono disponibili;
- 15) «scambio spontaneo»: la comunicazione occasionale e senza preventiva richiesta di informazioni ad un altro Stato membro;
- 16) persona:
- a) una persona fisica;
- b) una persona giuridica; o
- c) dove la normativa vigente lo preveda, un'associazione di persone alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, ma che è priva di personalità giuridica;
- 17) «permettere l'accesso»: autorizzare l'accesso alla banca dati elettronica in questione e fornire dati con mezzi elettronici;
- 18) «con mezzi elettronici»: mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
- 19) «Rete CCN/CSI»: la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull'interfaccia comune di sistema (CSI), sviluppata dalla Comunità per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità.

Articolo 3

1. Le autorità competenti di cui all'articolo 2, punto 1, sono le autorità a nome delle quali va applicato il presente regolamento, direttamente o mediante delega.
2. Ciascuno Stato membro designa un unico ufficio centrale di collegamento quale responsabile principale, in virtù di delega, dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa. Esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
3. L'autorità competente di ciascuno Stato membro può designare i servizi di collegamento. Spetta all'ufficio centrale di collegamento tenere aggiornato l'elenco di tali servizi e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati.
4. L'autorità competente di ciascuno Stato membro può inoltre designare, alle condizioni da essa fissate, funzionari competenti che possono scambiare direttamente informazioni in base al presente regolamento. In tal caso può limitare la portata di siffatta designazione. Spetta all'ufficio centrale di collegamento tenere aggiornato l'elenco di tali funzionari e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati.
5. I funzionari che scambiano informazioni ai sensi degli articoli 11 e 13 sono comunque considerati funzionari all'uopo competenti, alle condizioni stabilite dalle autorità competenti.
6. Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente trasmette o riceve una richiesta o una risposta ad una richiesta di assistenza, ne informa l'ufficio centrale di collegamento del proprio Stato membro alle condizioni da questo stabilite.
7. Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente riceve una richiesta di assistenza che rende necessaria un'azione all'esterno della sua circoscrizione territoriale o della sua sfera funzionale, trasmette senza indugio la richiesta all'ufficio centrale di collegamento del proprio Stato membro e ne informa l'autorità richiedente. In tal caso il termine di cui all'articolo 8 inizia a decorrere il giorno successivo a quello in cui la richiesta di assistenza è stata trasmessa all'ufficio centrale di collegamento.

Articolo 4

1. L'obbligo di assistenza previsto dal presente regolamento non riguarda la trasmissione di informazioni o documenti che le autorità amministrative di cui all'articolo 1 hanno raccolto con l'autorizzazione o su richiesta dell'autorità giudiziaria.
2. Tuttavia, quando ai sensi della legislazione nazionale l'autorità competente ha la facoltà di comunicare l'informazione di cui al paragrafo 1, tale comunicazione può aver luogo nel

quadro della cooperazione amministrativa prevista dal presente regolamento. La comunicazione deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità giudiziaria, se tale autorizzazione risulta necessaria in base alla legislazione nazionale.

CAPO II

SCAMBIO DI INFORMAZIONI SU RICHIESTA

Sezione 1

Richiesta di informazioni e richiesta di indagini amministrative

Articolo 5

1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica le informazioni di cui all'articolo 1, anche in relazione a uno o più casi specifici.
2. Ai fini della comunicazione di informazioni di cui al paragrafo 1, l'autorità interpellata fa eseguire le indagini amministrative necessarie per ottenere le informazioni in oggetto.
3. La richiesta di cui al paragrafo 1 può contenere una richiesta motivata relativa ad un'indagine amministrativa specifica. Se lo Stato membro ritiene che non siano necessarie indagini amministrative, comunica immediatamente all'autorità richiedente le ragioni di questo parere.
4. Per procurarsi le informazioni richieste o condurre l'indagine amministrativa richiesta l'autorità interpellata, o l'autorità amministrativa cui essa si rivolge, procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del proprio Stato membro.

Articolo 6

Le richieste di informazioni e di indagini amministrative a norma dell'articolo 5 sono trasmesse, per quanto possibile, mediante un formulario tipo adottato secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

Articolo 7

1. Su richiesta dell'autorità richiedente l'autorità interpellata le trasmette, sotto forma di relazioni, di attestati e di qualsiasi altro documento, o di copie conformi o estratti degli stessi, tutte le informazioni pertinenti che si è procurata o di cui dispone, nonché i risultati delle indagini amministrative.
2. I documenti originali sono trasmessi soltanto ove ciò non sia vietato da disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata.

Sezione 2

Termine per la comunicazione di informazioni*Articolo 8*

L'autorità interpellata esegue le comunicazioni di informazioni di cui agli articoli 5 e 7 al più presto e comunque entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta.

Tuttavia, se le informazioni di cui trattasi sono già in possesso dell'autorità interpellata, il termine è ridotto ad un periodo massimo di un mese.

Articolo 9

Per alcune categorie di casi specifici tra l'autorità interpellata e l'autorità richiedente possono essere convenuti termini diversi da quelli contemplati all'articolo 8.

Articolo 10

L'autorità interpellata, qualora non possa rispondere alla richiesta entro il termine previsto, informa immediatamente per iscritto l'autorità richiedente delle circostanze che ostano al rispetto di tale termine indicando quando ritiene che gli sarà possibile dar seguito alla richiesta.

Sezione 3

Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative*Articolo 11*

1. Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata e secondo le modalità fissate da quest'ultima, agenti debitamente autorizzati dalla prima possono essere presenti negli uffici in cui esercitano le loro funzioni le autorità amministrative dello Stato membro nel quale ha sede l'autorità interpellata per scambiare le informazioni di cui all'articolo 1. Qualora le informazioni richieste siano contenute in una documentazione cui possono accedere gli agenti dell'autorità interpellata, agli agenti dell'autorità richiedente è data copia della documentazione che riporta le informazioni richieste.

2. Previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata e in base alle modalità stabilite da quest'ultima, agenti designati dall'autorità richiedente possono essere presenti durante le indagini amministrative al fine di scambiare le informazioni di cui all'articolo 1. Le indagini amministrative sono svolte esclusivamente dagli agenti dell'autorità interpellata. Gli agenti dell'autorità richiedente non esercitano i poteri di controllo di cui sono titolari gli agenti dell'autorità interpellata.

Tuttavia possono avere accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso questi ultimi, per loro tramite ed esclusivamente ai fini dell'indagine amministrativa in corso.

3. Gli agenti dell'autorità richiedente che sono presenti in un altro Stato membro a norma dei paragrafi 1 e 2 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.

Sezione 4

Controlli simultanei*Articolo 12*

Ai fini dello scambio di informazioni di cui all'articolo 1, due o più Stati membri possono consentire, ognuno nel proprio territorio, che si ricorra a controlli simultanei riguardo alla situazione tributaria di uno o più soggetti passivi che presentino un interesse comune o complementare, nel caso in cui tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.

Articolo 13

1. Uno Stato membro individua autonomamente i soggetti passivi sui quali intende proporre un controllo simultaneo. L'autorità competente di detto Stato membro informa l'autorità competente degli altri Stati membri interessati circa le pratiche proposte per il controllo simultaneo. Per quanto possibile, motiva la sua scelta fornendo le informazioni che l'hanno determinata. Indica il periodo di tempo durante il quale occorre eseguire detti controlli.

2. Gli Stati membri interessati decidono in seguito se intendono partecipare ai controlli simultanei. L'autorità competente dello Stato membro, alla quale è stato proposto un controllo simultaneo, conferma all'autorità omologa l'assenso o comunica il suo rifiuto motivato quanto all'esecuzione di tale controllo.

3. Le autorità competenti degli Stati membri interessati designano un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare il controllo.

CAPO III

RICHIESTA DI NOTIFICA AMMINISTRATIVA*Articolo 14*

Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata notifica al destinatario, secondo le norme sulla notifica dei corrispondenti atti, vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede, tutti gli atti e le decisioni delle autorità amministrative relativi all'applicazione della legislazione sull'IVA nel territorio dello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente.

Articolo 15

La richiesta di notifica, che precisa il contenuto dell'atto o della decisione da notificare, indica il nome, l'indirizzo e ogni altro elemento utile per l'identificazione del destinatario.

Articolo 16

L'autorità interpellata informa immediatamente l'autorità richiedente del seguito dato alla richiesta di notifica e, in particolare, della data in cui la decisione o l'atto sono stati notificati al destinatario.

CAPO IV

SCAMBIO DI INFORMAZIONI SENZA PREVENTIVA RICHIESTA*Articolo 17*

Salvo il disposto dei capi V e VI, l'autorità competente di ogni Stato membro procede ad uno scambio automatico o a uno scambio automatico organizzato delle informazioni di cui all'articolo 1 con l'autorità competente di ogni altro Stato membro interessato nelle seguenti situazioni:

- 1) se la tassazione deve aver luogo nello Stato membro di destinazione e l'efficacia del sistema di controllo dipende necessariamente dalle informazioni fornite dallo Stato membro di origine;
- 2) se uno Stato membro ha motivo di credere che nell'altro Stato membro è stata o potrebbe essere stata violata la legislazione sull'IVA;
- 3) se esiste un rischio di perdita di gettito fiscale nell'altro Stato membro.

Articolo 18

Sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2:

- 1) le categorie esatte di informazioni oggetto di scambio;
- 2) la periodicità dello scambio;
- 3) le modalità pratiche di scambio delle informazioni in questione.

Ciascuno Stato membro decide se partecipare allo scambio di una particolare categoria d'informazioni e se procedervi in modo automatico o automatico organizzato.

Articolo 19

Le autorità competenti degli Stati membri possono, in qualsiasi situazione, trasmettersi reciprocamente, attraverso uno scambio spontaneo, tutte le informazioni di cui all'articolo 1 in loro possesso.

Articolo 20

Gli Stati membri adottano le misure amministrative e organizzative necessarie per agevolare gli scambi previsti dal presente capo.

Articolo 21

L'attuazione delle disposizioni del presente capo non può obbligare uno Stato membro a imporre nuovi obblighi ai debitori dell'IVA ai fini della raccolta di informazioni, né comportare oneri amministrativi sproporzionati.

CAPO V

ARCHIVIAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI CONCERNENTI OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE*Articolo 22*

1. Ciascuno Stato membro tiene una banca dati elettronica nella quale archivia ed elabora le informazioni che raccoglie a norma dell'articolo 22, paragrafo 6, lettera b), nella versione dell'articolo 28 *nonies*, della direttiva 77/388/CEE.

Per consentire l'uso di tali informazioni nell'ambito delle procedure previste dal presente regolamento si procede alla loro archiviazione per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui si deve consentire l'accesso alle medesime.

2. Gli Stati membri provvedono a che la banca dati sia aggiornata, completa ed esatta.

Criteri per determinare le modificazioni che possono non essere apportate, in quanto non pertinenti, essenziali od utili, sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

Articolo 23

Sulla base delle informazioni archiviate a norma dell'articolo 22, l'autorità competente di uno Stato membro ottiene da ogni altro Stato membro comunicazione automatica e immediata delle seguenti informazioni, alle quali essa può anche accedere direttamente:

- 1) i numeri di identificazione IVA attribuiti dallo Stato membro che riceve le informazioni;
- 2) il valore totale di tutte le forniture intracomunitarie di beni effettuate alle persone titolari di detti numeri da tutti gli operatori identificati ai fini dell'IVA nello Stato membro che fornisce le informazioni.

I valori di cui al punto 2 sono espressi nella moneta dello Stato membro che fornisce le informazioni e si riferiscono a trimestri dell'anno civile.

Articolo 24

Sulla base delle informazioni archiviate a norma dell'articolo 22 e unicamente per prevenire violazioni della legislazione in materia di IVA, l'autorità competente di uno Stato membro ottiene, quando lo ritenga necessario per controllare le acquisizioni intracomunitarie di beni, comunicazione automatica e immediata di tutte le informazioni seguenti, alle quali essa può anche accedere direttamente con mezzi elettronici:

- 1) i numeri di identificazione IVA delle persone che hanno effettuato le forniture di cui all'articolo 23, punto 2; e
- 2) il valore totale delle forniture suddette effettuate da ognuna di tali persone per ciascuna persona interessata titolare di un numero di identificazione IVA di cui all'articolo 23, punto 1.

I valori di cui al punto 2 sono espressi nella moneta dello Stato membro che fornisce le informazioni e si riferiscono a trimestri dell'anno civile.

Articolo 25

1. Qualora l'autorità competente di uno Stato membro sia tenuta a consentire l'accesso ad alcune informazioni a norma degli articoli 23 e 24, essa adempie tale obbligo al più presto e, comunque, entro tre mesi dalla fine del trimestre civile al quale le informazioni si riferiscono.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora siano aggiunte informazioni alla banca dati nelle circostanze previste dall'articolo 22, l'accesso a tali ulteriori informazioni viene dato al più presto e comunque non oltre tre mesi dalla fine del trimestre in cui queste sono state raccolte.

3. Le condizioni alle quali le informazioni corrette sono accessibili sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

Articolo 26

Le autorità competenti degli Stati membri, qualora, ai fini degli articoli da 22 a 25, registrino informazioni in banche dati elettroniche e si scambino tali informazioni con mezzi elettronici, adottano tutte le misure necessarie ad assicurare l'osservanza dell'articolo 41.

Articolo 27

1. Ciascuno Stato membro detiene una banca dati elettronica in cui è contenuto un registro delle persone alle quali è stato rilasciato un numero d'identificazione IVA in tale Stato membro.

2. In qualsiasi momento l'autorità competente di uno Stato membro può ottenere direttamente o farsi trasmettere, sulla base dei dati archiviati a norma dell'articolo 22, conferma della

validità del numero di identificazione IVA sotto il quale una persona ha effettuato o ricevuto una fornitura intracomunitaria di beni o una prestazione intracomunitaria di servizi.

Su specifica richiesta, l'autorità interpellata comunica altresì la data del rilascio e, se del caso, la data di scadenza della validità del numero di identificazione IVA.

3. Su apposita richiesta, l'autorità competente comunica anche, senza indugio, il nome e l'indirizzo della persona cui è stato rilasciato il numero, purché tali informazioni non vengano archiviate dall'autorità richiedente per essere eventualmente utilizzate in seguito.

4. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro provvedono affinché le persone aventi interesse a forniture intracomunitarie di beni o a prestazioni intracomunitarie di servizi e, per il periodo previsto all'articolo 4 della direttiva 2002/38/CE, le persone che prestano servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), ultimo trattino della direttiva 77/388/CEE siano autorizzate a ottenere conferma della validità del numero di identificazione IVA di una data persona.

Per il periodo previsto all'articolo 4 della direttiva 2002/38/CE, gli Stati membri forniscono in particolare tale conferma con mezzi elettronici secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

5. Le autorità competenti degli Stati membri, qualora, ai fini dei paragrafi da 1 a 4, registrino informazioni in banche dati elettroniche e si scambino tali informazioni con mezzi elettronici, adottano tutte le misure necessarie a garantire l'osservanza dell'articolo 41.

CAPO VI

DISPOSIZIONI RELATIVE AL REGIME PARTICOLARE PREVISTO DALL'ARTICOLO 26 QUATER DELLA DIRETTIVA 77/388/CEE

Articolo 28

Le seguenti disposizioni si applicano in riferimento al regime particolare previsto dall'articolo 26 *quater* della direttiva 77/388/CEE. Le definizioni di cui al punto A di detto articolo si applicano anche ai fini del presente capo.

Articolo 29

1. Le informazioni che lo Stato membro di identificazione riceve dal soggetto passivo non stabilito, quando ha inizio la sua attività a norma dell'articolo 26 *quater*, punto B, paragrafo 2, secondo comma della direttiva 77/388/CEE, devono essere presentate in forma elettronica. Le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

2. Lo Stato membro di identificazione trasmette dette informazioni per via elettronica alle competenti autorità degli altri Stati membri entro dieci giorni dalla fine del mese in cui l'informazione è pervenuta dal soggetto passivo non stabilito. Allo stesso modo, le competenti autorità degli altri Stati membri sono informate del numero di identificazione attribuito. Le modalità tecniche per la trasmissione di tali informazioni, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

3. Lo Stato membro di identificazione informa senza indugio per via elettronica le competenti autorità degli altri Stati membri dell'esclusione di un soggetto passivo non stabilito dal registro di identificazione.

Articolo 30

La dichiarazione con le informazioni particolareggiate di cui all'articolo 26 *quater*, punto B, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 77/388/CEE deve essere presentata in modo elettronico. Le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

Lo Stato membro di identificazione trasmette tali informazioni per via elettronica alla competente autorità dello Stato membro interessato entro i dieci giorni successivi alla fine del mese in cui è pervenuta la dichiarazione. Gli Stati membri che esigono che la dichiarazione dell'imposta sia effettuata in una valuta nazionale diversa dall'euro, convertono gli importi in euro al tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione. Le modalità tecniche per la trasmissione di tali informazioni sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

Lo Stato membro di identificazione trasmette per via elettronica allo Stato membro di consumo le informazioni necessarie per collegare ogni pagamento con una determinata dichiarazione trimestrale.

Articolo 31

Le disposizioni di cui all'articolo 22 si applicano anche alle informazioni raccolte dallo Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 26 *quater*, punto B, paragrafi 2 e 5, della direttiva 77/388/CEE.

Articolo 32

Lo Stato membro di identificazione assicura che l'importo che il soggetto passivo non stabilito ha pagato sia trasferito al conto bancario denominato in euro indicato dallo Stato membro di consumo al quale è dovuto il pagamento. Gli Stati membri che

esigono che i pagamenti siano effettuati in una valuta nazionale diversa dall'euro, convertono gli importi in euro al tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione. Il trasferimento avviene entro i dieci giorni successivi alla fine del mese in cui è pervenuto il pagamento.

Se il soggetto passivo non stabilito non paga il totale dell'imposta dovuta, lo Stato membro di identificazione provvede affinché il pagamento sia trasferito agli Stati membri di consumo in proporzione all'imposta dovuta in ciascuno di essi e informa per via elettronica le autorità competenti degli Stati membri di consumo.

Articolo 33

Gli Stati membri notificano per via elettronica alle competenti autorità degli altri Stati membri i pertinenti numeri di conto bancario per l'accredito dei pagamenti effettuati a norma dell'articolo 32.

Gli Stati membri notificano senza indugio per via elettronica alle competenti autorità degli altri Stati membri e alla Commissione qualsiasi modifica dell'aliquota normale dell'imposta.

Articolo 34

Gli articoli da 28 a 33 si applicano per il periodo di cui all'articolo 4 della direttiva 2002/38/CE.

CAPO VII

RELAZIONI CON LA COMMISSIONE

Articolo 35

1. Gli Stati membri e la Commissione esaminano e valutano il funzionamento del dispositivo di cooperazione amministrativa previsto dal presente regolamento. La Commissione centralizza l'esperienza degli Stati membri per migliorare il funzionamento di tale dispositivo.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni informazione disponibile pertinente all'applicazione che essi danno al presente regolamento.

3. L'elenco degli elementi statistici necessari per valutare il presente regolamento è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2. Gli Stati membri comunicano tali elementi statistici alla Commissione nella misura in cui sono disponibili e tale comunicazione non comporta oneri amministrativi ingiustificati.

4. Ai fini della valutazione dell'efficacia del presente dispositivo di cooperazione amministrativa nella lotta contro la frode e l'evasione fiscale gli Stati membri possono comunicare alla Commissione ogni altra informazione di cui all'articolo 1.

5. La Commissione comunica le informazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 agli altri Stati membri interessati.

CAPO VIII

RELAZIONI CON I PAESI TERZI

Articolo 36

1. Quando un paese terzo comunica informazioni all'autorità competente di uno Stato membro, questa può trasmetterle alle autorità competenti degli Stati membri che possono avere interesse a dette informazioni e in ogni caso a quelli che le richiedano, nella misura in cui lo consentono gli accordi presi con quel particolare paese terzo in materia di assistenza.

2. Se il paese terzo interessato ha assunto l'obbligo di fornire l'assistenza necessaria per raccogliere tutti gli elementi comprovanti l'irregolarità di operazioni che sembrano contrarie alla legislazione sull'IVA, le informazioni ottenute a norma del presente regolamento possono essergli comunicate, con il consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e nel rispetto delle loro disposizioni interne relative al trasferimento di dati personali a paesi terzi.

CAPO IX

CONDIZIONI RELATIVE ALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Articolo 37

Le comunicazioni trasmesse in forza del presente regolamento sono fornite per quanto possibile con mezzi elettronici, secondo modalità adottate secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

Articolo 38

Le richieste di assistenza, comprese le richieste di notifica, e la documentazione acclusa possono essere formulate in qualsiasi lingua convenuta tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata. Dette richieste sono corredate di una traduzione, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata, soltanto in casi eccezionali se l'autorità interpellata presenta una richiesta motivata in tal senso.

Articolo 39

Per il periodo previsto all'articolo 4 della direttiva 2002/38/CE la Commissione e gli Stati membri assicurano che sistemi, esistenti o nuovi, per la comunicazione e lo scambio di infor-

mazioni, necessari per gli scambi di informazioni di cui agli articoli 29 e 30, siano operativi. La Commissione è responsabile di tutti gli sviluppi della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) necessari per consentire lo scambio di dette informazioni fra Stati membri. Gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per consentire che tali informazioni siano scambiate utilizzando le CCN/CSI.

Gli Stati membri rinunciano a chiedere il rimborso delle spese sostenute per l'applicazione del presente regolamento ad eccezione, se del caso, delle indennità versate a periti.

Articolo 40

1. L'autorità interpellata di uno Stato membro fornisce all'autorità richiedente di un altro Stato membro le informazioni di cui all'articolo 1 alle seguenti condizioni:

- a) che il numero e il tipo delle richieste di informazioni presentate in un determinato periodo di tempo dall'autorità richiedente non impongano all'autorità interpellata un onere amministrativo eccessivo;
- b) che l'autorità richiedente abbia esaurito le fonti di informazione consuete, che avrebbe potuto utilizzare, a seconda delle circostanze, per ottenere le informazioni richieste senza rischiare di compromettere il raggiungimento del risultato perseguito.

2. Il presente regolamento non impone di far effettuare indagini o di trasmettere informazioni quando la legislazione o la prassi amministrativa dello Stato membro che dovrebbe fornire le informazioni non consentano allo Stato membro di effettuare tali indagini né di raccogliere o utilizzare tali informazioni per le esigenze proprie di detto Stato membro.

3. L'autorità competente di uno Stato membro può rifiutare di fornire informazioni allorché, per motivi di diritto, lo Stato membro interessato non è in grado di fornire informazioni equipollenti. Tale rifiuto motivato è comunicato alla Commissione dallo Stato membro richiesto.

4. La trasmissione di informazioni può essere rifiutata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un procedimento commerciale o di un'informazione la cui divulgazione sia contraria all'ordine pubblico.

5. L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta di assistenza.

6. Un importo minimo che possa dar luogo a una richiesta di assistenza può essere adottato secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

Articolo 41

1. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente regolamento sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve o dalle norme omologhe cui sono soggette le autorità comunitarie.

Dette informazioni possono essere usate per accertare la base imponibile, la riscossione o il controllo amministrativo dell'imposta, ai fini di un corretto accertamento fiscale.

Le informazioni possono inoltre essere usate per accertare altri contributi, dazi e imposte contemplati dall'articolo 2 della direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (¹).

Inoltre, esse possono essere utilizzate in occasione di procedimenti giudiziari che implicano l'eventuale irrogazione di sanzioni, avviati per violazioni della normativa fiscale, fatte salve le norme generali e le disposizioni giuridiche che disciplinano i diritti dei convenuti e dei testimoni in siffatti procedimenti.

2. Le persone debitamente accreditate dall'autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione europea possono accedere a tali informazioni soltanto nella misura in cui ciò è necessario per l'assistenza, la manutenzione e lo sviluppo della rete CCN/CSI.

3. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato che fornisce le informazioni ne consente l'uso ad altro scopo nello Stato membro dell'autorità richiedente quando l'uso per scopi analoghi sia consentito dalla legislazione dello Stato membro dell'autorità interpellata.

4. Quando l'autorità richiedente ritiene che le informazioni fornite dall'autorità interpellata possano essere utili all'autorità competente di un terzo Stato membro, può trasmetterle a quest'ultima. Ne informa preventivamente l'autorità interpellata. Quest'ultima può subordinare la trasmissione dell'informazione ad un terzo Stato membro al suo consenso preventivo.

5. Ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall'articolo 10, dall'articolo 11, paragrafo 1, dall'articolo 12 e dall'articolo 21 della direttiva 95/46/CE nella misura in cui ciò sia necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, lettera e), della medesima.

Articolo 42

Relazioni, attestati e altri documenti, o relative copie conformi o estratti ottenuti da agenti dell'autorità interpellata e trasmessi all'autorità richiedente nei casi di assistenza previsti dal

(¹) GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/44/CE (GU L 175 del 28.6.2001, pag. 17).

presente regolamento possono essere adottati come elementi di prova dagli organi competenti dello Stato membro dell'autorità richiedente allo stesso titolo dei documenti equivalenti trasmessi da un'altra autorità del suo paese.

Articolo 43

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a quanto segue:

- a) garantire, sul piano interno, un efficace coordinamento fra le autorità competenti di cui all'articolo 3;
- b) istituire una cooperazione diretta fra le autorità specialmente abilitate ai fini di tale coordinamento;
- c) garantire il buon funzionamento del sistema di scambio di informazioni previsto dal presente regolamento.

2. La Commissione comunica al più presto a ciascuno Stato membro tutte le informazioni che riceve e che è in grado di trasmettere.

CAPO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI*Articolo 44*

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la cooperazione amministrativa (in seguito denominato «il comitato»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 45

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 46

1. Le disposizioni del presente regolamento non ostano all'esecuzione di obblighi più ampi in materia di assistenza reciproca risultanti da altri atti giuridici, compresi eventuali accordi bilaterali o multilaterali.

2. Quando gli Stati membri hanno raggiunto un accordo bilaterale nei settori oggetto del presente regolamento, salvo per la soluzione di casi particolari, esse ne informano la Commissione il più rapidamente possibile. La Commissione, a sua volta, ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 47

Il regolamento (CEE) n. 218/92 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 48

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 ottobre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. TREMONTI

**REGOLAMENTO (CE) N. 1799/2003 DEL CONSIGLIO
del 13 ottobre 2003**

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2003/495/PESC del Consiglio, del 7 luglio 2003, sull'Iraq⁽¹⁾, modificata dalla posizione comune 2003/735/PESC⁽²⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito della risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, del 22 maggio 2003, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1210/2003, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq⁽³⁾, che prevede, tra l'altro, misure di congelamento nei confronti dell'ex governo iracheno e di altri enti statali. Tali misure sono entrate in vigore il 9 luglio 2003.
- (2) Dopo un riesame dei testi pertinenti si è concluso che la risoluzione non richiede che le misure di congelamento vengano applicate ai fondi e alle risorse economiche di ministeri e altri enti pubblici che non si trovano fuori dall'Iraq in data 22 maggio 2003, ma che hanno lasciato il paese dopo tale data.
- (3) Alla luce di quanto precede, occorre riesaminare il divieto di mettere a disposizione degli enti pubblici iracheni fondi e risorse economiche, che pregiudica il funzionamento di tali enti e ostacola inutilmente la ricostruzione dell'Iraq. Pertanto, la disposizione riguardante i pagamenti in entrata relativi ad esportazioni effettuati attraverso le banche pubbliche elencate nel relativo allegato del regolamento (CE) n. 1210/2003 risulta superflua.
- (4) In base alla risoluzione 1483(2003), il congelamento dei fondi e delle risorse economiche rappresenta il primo passo verso il loro trasferimento successivo al Fondo di sviluppo per l'Iraq. La risoluzione stabilisce che i fondi e le risorse economiche oggetto di un privilegio legale sorto prima del 22 maggio 2003 o di una sentenza pronunciata prima di tale data siano esenti da tale procedimento. Il mantenimento delle misure di congelamento non è pertanto opportuno se i fondi e le risorse economiche interessati sono espressamente esclusi dalla disposizione che ne impone il trasferimento al suddetto Fondo.

- (5) Si sottolinea che la mancanza di una disposizione relativa al congelamento non dovrebbe pregiudicare l'applicabilità delle normali regole in materia di riconoscimento e applicazione di sentenze arbitrali e straniere. Inoltre, non dovrebbe essere concessa alcuna deroga in relazione ad eventuali sentenze emesse in violazione del regolamento (CE) n. 3541/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, che vieta di accogliere le richieste irachene in relazione a contratti e a transazioni la cui esecuzione è stata colpita dalla risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dalle risoluzioni che ad essa si ricollegano⁽⁴⁾.
- (6) Poiché le modifiche proposte riguardano l'interpretazione della risoluzione 1483 (2003), è opportuno che esse abbiano effetto retroattivo alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato come segue:

- 1) l'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

1. Tutti i fondi e le risorse economiche situati fuori dell'Iraq in data 22 maggio 2003, appartenenti all'ex governo dell'Iraq, o ad uno degli enti pubblici, entità giuridiche, comprese società di diritto privato con partecipazione maggioritaria o controllo delle autorità pubbliche, o agenzie statali di tale governo, identificati dal comitato per le sanzioni ed elencati nell'allegato III, sono congelati.

2. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche di proprietà o in possesso delle seguenti persone, identificate dal comitato ed elencate nell'allegato IV:

- a) ex presidente Saddam Hussein;
- b) alti funzionari del suo regime;
- c) persone loro legate da stretti vincoli di parentela, o
- d) persone giuridiche, organismi o entità posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone di cui alle lettere a), b) e c) o da qualsiasi altra persona fisica o giuridica che agisce per loro conto o sotto la loro direzione.

⁽¹⁾ GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 72.

⁽²⁾ Cfr. pagina 40 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 361 del 10.12.1992, pag. 1.

3. È vietato mettere direttamente o indirettamente fondi a disposizione di persone fisiche o giuridiche, organismi o entità figuranti nell'allegato IV, o destinarli a loro vantaggio.
4. È vietato mettere direttamente o indirettamente risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, organismi o entità figuranti nell'allegato IV, o destinarle a loro vantaggio, in modo da consentire che la persona, l'organismo o l'entità in questione possano ottenere fondi, beni o servizi.»
- 2) all'articolo 5 il paragrafo 2 è abrogato;
- 3) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
- «*Articolo 6*
1. In deroga all'articolo 4, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato V possono autorizzare la liberazione di fondi o di risorse economiche congelati, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
- a) i fondi o risorse economiche sono oggetto di un privilegio legale, amministrativo o arbitrale sorto prima del 22 maggio 2003 o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;
- b) i fondi o risorse economiche vengono usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale privilegio o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
- c) soddisfare il credito non viola il regolamento (CE) n. 3541/92, e
- d) il riconoscimento del privilegio o della sentenza non è contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.
2. In tutti gli altri casi, i fondi, le risorse economiche e i proventi delle risorse economiche congelati ai sensi dell'articolo 4 vengono resi disponibili esclusivamente per il trasferimento al Fondo di sviluppo per l'Iraq detenuto presso la Banca centrale irachena, alle condizioni stabilite nella risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»;
- 4) il titolo dell'allegato V è sostituito dal titolo seguente:
- «Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 6, 7 e 8.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 9 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 ottobre 2003.

Per il Consiglio
Il Presidente
F. FRATTINI

REGOLAMENTO (CE) N. 1800/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 ottobre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	100,0
	060	95,1
	068	67,7
	096	66,2
	204	125,5
	999	90,9
0707 00 05	052	101,8
	999	101,8
0709 90 70	052	89,1
	999	89,1
0805 50 10	052	90,9
	388	53,8
	524	82,8
	528	55,3
	999	70,7
0806 10 10	052	105,2
	400	192,8
	508	301,7
	624	230,3
	999	207,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	38,7
	096	41,3
	388	74,0
	400	73,9
	508	108,4
	512	36,1
	720	48,9
	800	168,8
	804	97,1
	999	76,4
0808 20 50	052	87,4
	064	54,7
	720	85,2
	999	75,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1801/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2003

che autorizza provvisoriamente un nuovo uso di un dato microrganismo nei mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 2003/7/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3 e l'articolo 9, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 70/524/CEE dispone che nessun additivo possa essere messo in circolazione senza previa autorizzazione comunitaria.

(2) Per quanto riguarda gli additivi menzionati nell'allegato C, parte II, della direttiva 70/524/CEE, che comprendono i microrganismi, può essere concessa un'autorizzazione provvisoria per un nuovo impiego di un additivo destinato ai mangimi purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla suddetta direttiva e che si possa supporre, tenuto conto dei risultati disponibili, che qualora impiegato nell'alimentazione animale, l'additivo abbia uno degli effetti descritti nell'articolo 2, lettera a), della direttiva. Tale autorizzazione provvisoria può essere concessa per un periodo massimo di quattro anni.

(3) Tale additivo è già stato autorizzato dal regolamento (CE) n. 1411/1999 della Commissione ⁽³⁾ per i suinetti, nonché dal regolamento (CE) n. 1636/1999 della Commissione ⁽⁴⁾ per i vitelli e i polli da ingrasso.

(4) Sono state fornite nuove informazioni a sostegno di una richiesta di estendere l'autorizzazione all'impiego nell'alimentazione dei tacchini da ingrasso.

(5) Dall'esame della domanda di autorizzazione inoltrata, relativa al microrganismo, secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento, risulta che le condizioni descritte nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 70/524/CEE sono soddisfatte.

(6) L'impiego dell'*Enterococcus faecium*, specificato nell'allegato, può pertanto essere autorizzato in via provvisoria per un periodo di quattro anni e deve figurare nel capitolo IV dell'elenco di additivi autorizzati.

(7) Il comitato scientifico per l'alimentazione animale ha espresso parere favorevole sull'innocuità di tale *Enterococcus faecium*, che può essere impiegato nei mangimi per tacchini, nel rispetto delle condizioni descritte nell'allegato al presente regolamento.

(8) Dall'esame della domanda emerge la necessità di adottare misure volte a proteggere i lavoratori da un'esposizione agli additivi menzionati nell'allegato. Tuttavia, tale protezione è assicurata dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro ⁽⁵⁾.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sulla catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'additivo appartenente al gruppo «microrganismi» menzionato nell'allegato viene autorizzato in qualità di additivo dei mangimi alle condizioni descritte nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 22 del 25.1.2003, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 164 del 30.6.1999, pag. 56.

⁽⁴⁾ GU L 194 del 27.7.1999, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2003.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

N. (o n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animale	Età massima	Contenuto minimo	Contenuto massimo	Altre disposizioni	Scadenza periodo di autorizzazione
					Mg/kg di alimento completo			
«Microorganismi								
13	<i>Enterococcus faecium</i> DSM 10.663/NCIMB 10 415	Preparato a base di <i>Enterococcus faecium</i> contenente almeno: polvere e granulato: $3,5 \times 10^{10}$ CFU/g additivo presentazione rivestita: $2,0 \times 10^{10}$ CFU/g additivo liquido: 1×10^{10} CFU/ml additivo	Tacchini ingrasso da	—	1×10^7	1×10^9	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Può essere usato in alimenti composti contenenti i coccidiostatici autorizzati: diclazuril, lasolacid sodica, maduramicina ammonio, moninsin sodico, alofuginone, robenidina.	Dal 18.10.2003 al 18.10.2007»

REGOLAMENTO (CE) N. 1802/2003 DELLA COMMISSIONE**del 14 ottobre 2003****che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1631/2003 ⁽⁷⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

(2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.⁽³⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.⁽⁴⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.⁽⁵⁾ GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.⁽⁶⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.⁽⁷⁾ GU L 232 del 18.9.2003, pag. 55.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 14 ottobre 2003 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	85,9	10	01
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	169,5	45	01
		171,4	44	02
		216,3	25	03
		199,4	30	04
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	230,3	20	01
		275,0	7	04
0207 36 15	Pezzi disossati di anatre o di faraone, congelati	268,7	15	05
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli e di galline	201,2	26	01
		201,2	26	02
		180,8	34	03

⁽¹⁾ Origine delle importazioni:

- 01 Brasile
- 02 Thailandia
- 03 Argentina
- 04 Cile
- 05 Cina.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1803/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2003
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) L'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga

conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 e gli importi della restituzione sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 ottobre 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0105 11 11 9000	V04	EUR/100 unità	0,80
0105 11 19 9000	V04	EUR/100 unità	0,80
0105 11 91 9000	V04	EUR/100 unità	0,80
0105 11 99 9000	V04	EUR/100 unità	0,80
0105 12 00 9000	V04	EUR/100 unità	1,70
0105 19 20 9000	V04	EUR/100 unità	1,70
0207 12 10 9900	V01	EUR/100 kg	40,00
0207 12 10 9900	A24	EUR/100 kg	40,00
0207 12 90 9190	V01	EUR/100 kg	40,00
0207 12 90 9190	A24	EUR/100 kg	40,00
0207 12 90 9990	V01	EUR/100 kg	40,00
0207 12 90 9990	A24	EUR/100 kg	40,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V01 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.

V04 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e dell'Estonia.

DIRETTIVA 2003/93/CE DEL CONSIGLIO
del 7 ottobre 2003

che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 93 e 94,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La lotta contro la frode relativa all'imposta sul valore aggiunto (IVA) esige il rafforzamento della cooperazione tra le amministrazioni tributarie all'interno della Comunità e tra queste e la Commissione, secondo principi comuni.
- (2) A tal fine il regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio ⁽⁴⁾, che completava, per quanto riguarda l'IVA, il sistema di cooperazione istituito dalla direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette ⁽⁵⁾, è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92 ⁽⁶⁾. Detto regolamento riunisce tutte le norme sulla cooperazione amministrativa in materia d'IVA, fatta eccezione per l'assistenza reciproca prevista dalla direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure ⁽⁷⁾.
- (3) L'ambito d'applicazione dell'assistenza reciproca definito dalla direttiva 77/799/CEE deve essere esteso alle imposte sui premi assicurativi di cui alla direttiva 76/308/CEE per tutelare meglio gli interessi finanziari degli Stati membri e la neutralità del mercato interno.
- (4) La direttiva 77/799/CEE dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/799/CEE è modificata come segue:

- 1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi»;
- 2) all'articolo 1, paragrafo 1, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— le imposte sui premi assicurativi di cui all'articolo 3, sesto trattino, della direttiva 76/308/CEE»;
- 2a) all'articolo 1, paragrafo 5, il testo di cui alla voce «nel Regno Unito» è sostituito dal seguente:

«The Commissioners of Customs and Exice o un rappresentante autorizzato per le informazioni richieste in merito alle imposte sui premi assicurativi e all'imposta sui consumi.

The Commissioners of Inland Revenue o un rappresentante autorizzato per tutte le altre informazioni»;
- 2b) all'articolo 1, paragrafo 5, il testo di cui alla voce «in Italia» è sostituito dal seguente:

«Il ministro dell'economia e delle finanze o un rappresentante autorizzato.»;
- 3) l'articolo 7, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Tutte le informazioni che uno Stato membro abbia ottenuto in virtù della presente direttiva devono essere tenute segrete in tale Stato, allo stesso modo delle informazioni raccolte in applicazione della legislazione nazionale. Tuttavia, tali informazioni:

 - devono essere accessibili soltanto alle persone direttamente interessate alle operazioni di accertamento o di controllo amministrativo dell'accertamento dell'imposta,
 - devono essere rese note solo in occasione di un procedimento giudiziario, di un procedimento penale o di un procedimento che comporti l'applicazione di sanzioni amministrative, avviate ai fini o in relazione con l'accertamento o il controllo dell'accertamento dell'imposta ed unicamente alle persone che intervengono direttamente in tali procedimenti; tali informazioni possono tuttavia essere riferite nel corso di pubbliche udienze o nelle sentenze, qualora l'autorità competente dello Stato membro che fornisce le informazioni non vi si opponga,

⁽¹⁾ GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 96.

⁽²⁾ GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 121.

⁽³⁾ GU C 80 del 3.4.2002, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 24 dell'1.2.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 792/2002 (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 336 del 27.1.1977, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁶⁾ Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁷⁾ GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/44/CE (GU L 175 del 28.6.2001, pag. 17).

— non devono essere utilizzate in nessun caso per fini diversi da quelli fissati o ai fini di un procedimento giudiziario o di un procedimento che comporti l'applicazione di sanzioni amministrative avviate ai fini o in relazione con l'accertamento o il controllo dell'accertamento dell'imposta.

Inoltre, gli Stati membri possono fornire le informazioni di cui al primo comma da usare per accertare altri contributi, dazi e imposte contemplati dall'articolo 2 della direttiva 76/308/CEE (*).

(*) GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18.»

Articolo 2

I riferimenti alla direttiva 77/799/CEE, per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto (IVA), s'intendono fatti al regolamento (CE) n. 1798/2003.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 31 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 ottobre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. TREMONTI

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2000

relativa all'aiuto di Stato che i Paesi Bassi intendono concedere, in forma di aiuto allo sviluppo, per la costruzione ad opera della Bodewes/Pattje di due navi a carico generale e di due navi per il trasporto di carta e di pasta di legno, destinate all'Indonesia

[notificata con il numero C(2000) 4185]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/730/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 18 luglio 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale⁽¹⁾, con il quale sono state introdotte nuove norme a tale riguardo, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

dopo aver sollecitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli⁽²⁾,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Con due lettere datate 14 aprile 1999, le autorità dei Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione la loro intenzione di concedere all'Indonesia un aiuto allo sviluppo, per l'acquisto di due navi a carico generale e di due navi per il trasporto di carta e di pasta di legno. Con lettere del 7 maggio e dell'11 ottobre 1999, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari, che le sono state inviate con lettere del 15 settembre e del 3 dicembre 1999.
- (2) Con lettera SG (2000)D/101519 del 16 febbraio 2000, la Commissione ha informato il governo dei Paesi Bassi di aver deciso d'iniziare, riguardo a tale aiuto, il procedimento previsto all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.
- (3) La decisione della Commissione d'iniziare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle*

Comunità europee⁽³⁾. La Commissione ha sollecitato gli interessati a presentare le loro osservazioni.

- (4) La Commissione non ha ricevuto nessuna osservazione di terzi interessati.

II. DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'AIUTO

- (5) L'aiuto previsto sarà concesso nell'ambito di un programma generale di finanziamento delle esportazioni dei Paesi Bassi in Indonesia e avrà la forma di prestiti agevolati o di sovvenzioni a favore di progetti non redditizi.
- (6) Le due navi a carico generale (ciascuna della stazza di 8 600 tonnellate lorde) sono destinate alla Bagasuna Samudera Gemilang, una piccola impresa indipendente di nolo e di trasporto avente sede a Giacarta. Le due navi per il trasporto di carta e di pasta di legno (ciascuna della stazza di 9 000 tonnellate lorde) sono destinate alla PT Riau Lintas Samudera, una piccola società armatrice privata avente sede in Sumatra. In entrambi i casi, le navi saranno costruite dalla Pattje Shipyards BV (Cantieri navali Pattje Srl), che ha presentato un'offerta in risposta a un invito internazionale a presentare offerte. Tale invito aveva carattere privato, non aperto, ed era stato pubblicato dalle imprese acquirenti. In ciascuno dei due casi, il valore totale del contratto è di 60 milioni di NLG e l'aiuto allo sviluppo verrà concesso in forma di sovvenzioni dell'importo di 15 milioni NLG, pari a un'intensità d'aiuto del 25 %. Secondo le autorità dei Paesi Bassi, senza tali sovvenzioni le suddette imprese indonesiane non sarebbero in grado di acquistare le navi. Questi progetti contribuirebbero a migliorare la qualità, l'entità numerica e la capacità della flotta indonesiana, contribuendo così allo sviluppo economico del paese.

⁽¹⁾ GU L 202 del 18.7.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 101 dell'8.4.2000, pag. 11.

⁽³⁾ Cfr. la nota 2.

- (7) La Commissione ha deciso d'iniziare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, poiché dubitava che fosse stata rispettata la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1540/98, secondo la quale un'offerta di aiuto deve essere aperta alla concorrenza di diversi cantieri.

III. OSSERVAZIONI DEI PAESI BASSI

- (8) I Paesi Bassi hanno presentato osservazioni con lettere del 7 aprile, 3 luglio e 3 ottobre 2000, confermando, nell'ultima di queste lettere, le informazioni fornite nel corso d'incontri bilaterali avuti con i servizi della Commissione il 25 luglio, il 4 settembre e il 15 settembre 2000.
- (9) Nelle loro osservazioni, le autorità dei Paesi Bassi hanno ribadito che il loro summenzionato programma era stato pubblicato ed era noto ai cantieri navali olandesi. Il programma era stato notificato ufficialmente nella Gazzetta ufficiale dei Paesi Bassi ed era stato pubblicato in olandese e in inglese in opuscoli che erano stati ampiamente diffusi nei Paesi Bassi e all'estero sui siti web di vari ministeri. Inoltre, il ministero olandese degli Affari economici organizza regolarmente riunioni d'informazione sui mercati dei paesi in via di sviluppo.
- (10) Le autorità dei Paesi Bassi hanno pure ribadito che, secondo il loro programma di aiuti allo sviluppo, tutte le imprese olandesi possono ricevere gli aiuti, ma che è il paese in via di sviluppo, in qualità di acquirente, ad avere la responsabilità di sollecitare le offerte e di aggiudicare i contratti. Inoltre, le autorità dei Paesi Bassi hanno fatto notare che, in generale, i cantieri navali s'informano essi stessi dei progetti esistenti e presentano poi la richiesta di un aiuto allo sviluppo: non è compito delle autorità interferire nelle procedure concrete di contrattazione.

Tuttavia, per lenire le preoccupazioni della Commissione, le autorità dei Paesi Bassi si sono impegnate ad apportare modifiche alle loro procedure interne, ai fini di una maggiore trasparenza riguardo ai progetti concreti nel settore delle costruzioni navali, preservando al tempo stesso la loro funzione di non intervento nella configurazione dei progetti e nel processo decisionale dell'acquirente.

- (11) In casi futuri, le autorità dei Paesi Bassi provvederanno a richiamare l'attenzione dei vari cantieri sulla possibilità di ottenere aiuti allo sviluppo per determinati progetti di costruzione navale. Secondo le nuove procedure (che non possono applicarsi retroattivamente al caso in oggetto), il cantiere navale interessato dovrà informare le autorità dei Paesi Bassi della sua eventuale domanda di aiuto almeno un mese prima di presentare la domanda formale. Entro 48 ore da quando avranno ricevuto questa «prenotifica», le autorità trasmetteranno via fax i dati sommari del progetto (tipo di nave, valore indicativo del contratto, nome e indirizzo dell'acquirente nel paese in via di sviluppo) a tutti i cantieri navali dei Paesi Bassi aventi la necessaria e pertinente capacità. Quando avrà ricevuto la domanda formale di aiuto, il ministero degli Affari esteri dei Paesi Bassi invierà una lettera all'acqui-

rente nel paese in via di sviluppo, confermandogli di aver ricevuto la domanda e indicando esplicitamente che a tale aiuto possono accedere tutti i cantieri navali dei Paesi Bassi. Alla lettera sarà allegata una copia della versione inglese dell'opuscolo esplicativo del programma di aiuto dei Paesi Bassi. Infine, le autorità dei Paesi Bassi si sono impegnate a non adottare nessuna decisione, riguardo alla domanda di aiuto, nel corso dei due mesi successivi alla data alla quale avranno ricevuto la domanda formale.

- (12) Per quanto riguarda i due progetti specifici, le autorità dei Paesi Bassi hanno spiegato che l'aiuto non va considerato come un dissimulato aiuto al funzionamento a favore della Pattje. Quest'impresa di costruzioni navali appartiene al gruppo cantieristico Bodewes, che ha fini di lucro (i suoi utili si situano in media tra il 2,5 % e il 5 % del fatturato) e lavora secondo la sua piena capacità (con un portafoglio di ordinazioni completo sino a tutto il 2001). Le autorità dei Paesi Bassi hanno accertato che il prezzo del contratto corrisponde ai prezzi di mercato: esse hanno infatti comparato tale prezzo con quello di altre navi analoghe costruite nei Paesi Bassi e destinate ad acquirenti del SEE ai quali era stato accordato un normale aiuto al funzionamento correlato a contratti.
- (13) Inoltre, le autorità dei Paesi Bassi hanno sostenuto che non vi era stata nessuna distorsione della concorrenza. A titolo di prova, esse hanno fatto notare che non vi era stata nessuna reazione alla notifica dell'aiuto quando tale notifica era stata presentata all'OCSE, né quando la Commissione ha iniziato il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2. Inoltre, esse hanno fornito documenti probanti, secondo i quali tali progetti erano aperti alla concorrenza tanto nei Paesi Bassi quanto in ambito internazionale. In tale contesto, le autorità dei Paesi Bassi hanno fatto osservare che la Bodewes/Pattje è membro della Conoship, l'organizzazione comune di vendita e di marketing alla quale aderiscono vari cantieri navali dei Paesi Bassi, e che quindi questi erano tutti al corrente delle possibilità di ottenere un aiuto per i progetti.

Valutazione dell'aiuto

- (14) L'aiuto accordato per le navi in questione deve essere valutato nell'ambito dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1540/98, relativo agli aiuti alla costruzione navale. Tale paragrafo riguarda infatti gli aiuti accordati come aiuti allo sviluppo a un paese in via di sviluppo.
- (15) A norma del menzionato articolo 3, paragrafo 5, del suddetto regolamento, gli aiuti accordati come aiuti allo sviluppo a un paese in via di sviluppo possono essere considerati compatibili con il mercato comune se soddisfano le condizioni previste a tale scopo dal gruppo di lavoro n. 6 dell'OCSE nell'ambito dell'accordo sull'interpretazione degli articoli 6, 7 e 8 dell'intesa sui crediti all'esportazione di navi, condizioni indicate qui in appresso come i «criteri OCSE». La Commissione deve accertare la finalità specifica di sviluppo dell'aiuto prospettato e assicurare che questo rientri nel campo di applicazione dei criteri OCSE.

- (16) Come già ha indicato iniziando il procedimento, la Commissione ritiene che i progetti soddisfano i criteri OCSE e comprendono effettivamente una finalità di sviluppo. In particolare, la Commissione ha constatato che:
- le navi batteranno bandiera indonesiana, il che soddisfa il criterio secondo il quale le navi in questione non devono battere una bandiera di comodo,
 - l'Indonesia figura nell'elenco dei paesi ammissibili per ricevere aiuti allo sviluppo,
 - i proprietari delle navi sono registrati in Indonesia e non sono filiali non operative di una società estera,
 - le navi saranno utilizzate esclusivamente in acque indonesiane e non potranno essere rivendute senza l'approvazione del governo dei Paesi Bassi,
 - l'intensità dell'aiuto è pari almeno al 25 %.
- (17) Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 5, stabilisce che la Commissione deve anche accertare che diversi cantieri possano concorrere per aggiudicarsi l'aiuto allo sviluppo che è stato offerto. La Commissione dubitava che questa condizione fosse rispettata, e aveva quindi deciso d'iniziare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2.
- (18) Questo dubbio è ormai dissipato.
- (19) Le informazioni fornite dalle autorità dei Paesi Bassi nell'ambito del procedimento avevano dato l'impressione che altri cantieri non fossero informati riguardo a questi specifici progetti, poiché ciò non è previsto nelle procedure generali dei Paesi Bassi riguardanti gli aiuti allo sviluppo. Tuttavia, dalle informazioni supplementari fornite alla Commissione risulta che vari altri cantieri navali dei Paesi Bassi erano a conoscenza dei progetti di aiuto, grazie alla loro adesione alla Conoship. Quest'organizzazione comune di vendita e di marketing, di cui sono membri dieci cantieri aventi sede nell'Olanda settentrionale, informa tutti i suoi aderenti sugli even-

tuali progetti e presta loro assistenza per presentare la domanda di sovvenzioni. La Conoship ha confermato per iscritto che tutti i suoi membri erano stati pienamente informati di questo particolare progetto. Si può quindi concludere che diversi cantieri potevano effettivamente concorrere per aggiudicarsi l'aiuto allo sviluppo che era stato offerto.

Conclusione

- (20) In base a quanto sin qui esposto, si può concludere che l'aiuto previsto soddisfa tutte le condizioni stabilite all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1540/98, e che quindi esso è compatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato che i Paesi Bassi intendono accordare come aiuto allo sviluppo a favore di un paese in via di sviluppo, in forma di sovvenzioni aventi un'intensità di aiuto del 25 %, per la vendita all'Indonesia, da parte della Bodewes/Pattje BV, di due navi a carico generale e di due navi per il trasporto di carta e di pasta di legno, è compatibile con il mercato comune.

La concessione di tale aiuto è quindi autorizzata.

Articolo 2

I Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2000.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2002

relativa alle misure cui l'Italia ha dato esecuzione in favore di Pertusola Sud

[notificata con il numero C(2002) 4360]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/731/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli⁽¹⁾, e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 18 settembre 2000 l'Italia ha trasmesso alla Commissione un progetto di contratto relativo alla vendita di Pertusola Sud SpA in liquidazione a Zincocalabra SpA, gruppo privato di società facente capo a Cogefin SpA. Tale trasmissione è avvenuta conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della decisione 98/212/CE della Commissione, del 16 aprile 1997, relativa agli aiuti concessi dall'Italia a Enirisorse SpA⁽²⁾, poiché il contratto contiene una clausola sospensiva che ne subordina la validità all'autorizzazione da parte della Commissione.
- (2) Con lettera del 13 febbraio 2001, la Commissione ha notificato all'Italia la decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2.
- (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽³⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni.
- (4) Alla Commissione sono pervenute osservazioni da parte del Regno Unito nonché da Unione Minière, Metaleurop e Nuova Solmine. Tali osservazioni sono state trasmesse all'Italia, cui è stata fornita la possibilità di replicare. La replica dell'Italia è pervenuta con lettera datata 22 ottobre 2001.

II. DESCRIZIONE

- (5) Con la decisione 98/212/CE la Commissione ha autorizzato l'aiuto, per un importo di 1 819 miliardi di lire italiane («ITL»), concesso dall'Italia in favore di Enirisorse SpA, ai fini della ristrutturazione di alcune sue control-

late, tra cui Pertusola Sud SpA. L'aiuto destinato a Pertusola Sud SpA ammontava a 280 milioni di ITL e riguardava il periodo 1992-1996. In base all'articolo 2 di detta decisione l'Italia era tenuta ad adempiere gli impegni indicati nel piano di ristrutturazione, ossia di privatizzare le restanti società ed i restanti siti di produzione di Enirisorse SpA entro il 31 dicembre 1998. Una delle due società in questione era Pertusola Sud.

- (6) In base alla decisione 98/212/CE Pertusola Sud avrebbe dovuto essere chiusa e smantellata nel 1997, oppure essere ceduta ad un acquirente che avesse espresso interesse. In ogni caso la società non poteva più produrre zinco. La Commissione aveva inoltre considerato che la riduzione del 45 % della capacità di produzione di zinco di Enirisorse SpA, rappresentata dalla chiusura di Pertusola Sud, fosse una contropartita sufficiente all'aiuto concesso all'impresa in causa. Essa aveva quindi concluso che l'aiuto non inciderebbe sulla concorrenza in misura contraria al comune interesse.
- (7) Il 24 luglio 1997, Enirisorse ha pubblicato un bando per la vendita di Pertusola Sud. Il 31 marzo 1998 Pertusola Sud è stata posta in liquidazione ed ha cessato la produzione nel febbraio 1999. Pertusola Sud aveva un capitale di 22 miliardi di ITL detenuto al 100 % da Enirisorse.
- (8) Nell'agosto 2000 Enirisorse SpA ha accettato di vendere l'intero capitale azionario che detiene in Pertusola Sud SpA a Zincocalabra SpA.
- (9) Zincocalabra SpA è una nuova società di proprietà di un gruppo privato di società, facente capo al gruppo italiano Cogefin SpA, le cui società operano prevalentemente nel settore dello zinco. Zincocalabra SpA intendeva accrescere la produzione di zinco di Pertusola SpA a 185 000 tonnellate all'anno e realizzare un programma d'investimenti, del costo totale di 500 miliardi di ITL, cui contava contribuire con 250 miliardi di ITL. Il rimanente 50 % doveva provenire da un finanziamento pubblico concesso a titolo di aiuto regionale, soggetto a notifica alla Commissione in base alla disciplina multisettoriale. Il contratto prevedeva anche un'altra clausola relativa al pagamento da parte di Enirisorse SpA dei costi di bonifica di pregressi danni ambientali a concorrenza di 180 milioni di ITL, pagamento cui Enirisorse aveva già acconsentito.

⁽¹⁾ GU C 149 del 19.5.2001, pag. 13.⁽²⁾ GU L 80 del 18.3.1998, pag. 32.⁽³⁾ Cfr. nota 1.

- (10) Le autorità italiane hanno inoltre informato la Commissione che Pertusola Sud è in liquidazione dal 31 marzo 1998 e che da allora Enirisorse, pur continuando a coprire i fabbisogni finanziari di Pertusola Sud al fine di permetterle la liquidazione in quanto società solvibile, non ha più effettuato nuovi conferimenti di capitale in suo favore.
- (11) Ciò premesso la Commissione ha avviato il procedimento per i seguenti motivi:
- l'aiuto approvato in base alla decisione del 1997 in favore di Pertusola Sud potrebbe essere stato attuato in modo abusivo,
 - i pagamenti effettuati da Enirisorse di obblighi finanziari incombenti a Pertusola Sud al fine di mantenere solvibile la società sebbene in liquidazione, potrebbero essere definiti aiuto di Stato e eventualmente essere incompatibili con il mercato comune,
 - i pagamenti effettuati da Enirisorse dei costi ambientali a carico di Pertusola Sud potrebbero essere definiti aiuti di Stato e eventualmente incompatibili con il mercato comune.

III. OSSERVAZIONI DI TERZI INTERESSATI

- (12) Sia il Regno Unito che Union Minière, Metaleurop e Nuova Solmine hanno inviato osservazioni a sostegno della valutazione preliminare della Commissione.

IV. OSSERVAZIONI DELL'ITALIA

- (13) Con lettera datata 28 marzo 2001 l'Italia ha informato la Commissione che il contratto firmato con Zincocalabra era stato rescisso.
- (14) Con lettere datate 5 aprile 2001 e 22 ottobre 2001, l'Italia ha espresso il proprio disaccordo sulla valutazione preliminare effettuata dalla Commissione nonché sulle osservazioni inviate da terzi interessati.
- (15) Con lettera del 1° agosto 2002 l'Italia ha informato la Commissione che:
- il 14 dicembre 2001 era stato concluso un contratto per lo smantellamento degli impianti di Pertusola. Lo smantellamento dovrebbe essere completato entro 16 mesi dalla data di inizio dei lavori, stabilita nel contratto,
 - il 31 dicembre 2001 l'organico di Pertusola ammontava a 24 dipendenti addetti alle operazioni di liquidazione (smantellamento, sicurezza ed amministrazione) di cui 9 lasceranno l'impresa nel 2002,

- il 1° febbraio 2002 Pertusola è stata fusa con Singea SpA in liquidazione (attuale denominazione di Enirisorse).

V. CONCLUSIONE

- (16) La Commissione conclude che lo smantellamento degli impianti, condizione imposta nella decisione del 1997, per quanto ritardato, sarà realizzato.
- (17) La Commissione conclude inoltre che in seguito alla cessazione delle attività e al conseguente smantellamento degli impianti, tutte le potenziali distorsioni di concorrenza derivanti dalle misure cui l'Italia avrebbe dato attuazione in maniera illegittima — in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE — in favore di Pertusola Sud SpA in liquidazione sono state eliminate.

Pertanto, la Commissione ritiene che il procedimento formale di indagine, avviato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti della misura in questione, è divenuto privo di oggetto, fermo restando l'obbligo, incombente all'Italia in virtù dell'articolo 3 della decisione 98/212/CE, di presentare alla Commissione relazioni semestrali entro il 1° ottobre e il 1° aprile di ogni anno, fintantoché non sarà stato completato lo smantellamento degli impianti di Pertusola Sud,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento formale di indagine ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, avviato il 13 febbraio 2001 contro le misure cui l'Italia ha dato esecuzione in favore di Pertusola Sud (Aiuto di Stato C 8/2001) è chiuso.

Articolo 2

L'Italia presenta alla Commissione le relazioni semestrali di cui all'articolo 3 della decisione 98/212/CE, fino al completo smantellamento degli impianti di Pertusola Sud SpA.

Articolo 3

La Repubblica Italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2002.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2003**

che modifica la decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento di alcune province italiane come ufficialmente indenni dalla brucellosi

[notificata con il numero C(2003) 3562]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/732/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/68/CEE della Commissione, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/50/CE del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'allegato A, capitolo 1, parte II,

considerando quanto segue:

- (1) In Italia, nella regione Lombardia (province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese) e nella provincia di Trento la brucellosi (*Brucella melitensis*) è una malattia soggetta a denuncia da almeno cinque anni.
- (2) Nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese e Trento almeno il 99,8 % delle aziende che allevano ovini e caprini è ufficialmente indenne da tale malattia. Tali province si sono inoltre impegnate a rispettare le condizioni di cui all'allegato A, capitolo I, parte II, punto 2, della direttiva 91/68/CEE.
- (3) Le province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese e Trento vanno pertanto riconosciute ufficialmente indenni dalla brucellosi (*Brucella melitensis*).

(4) Occorre quindi modificare in conformità la decisione 93/52/CEE ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2003/237/CE ⁽⁴⁾.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 93/52/CEE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 51.

⁽³⁾ GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 87 del 4.4.2003, pag. 13.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

In Francia:

Ain, Aisne, Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gers, Gironde, Hauts-de-Seine, Haute-Loire, Haute-Vienne, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot-et-Garonne, Lot, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Vendée, Vienne, Yonne, Yvelines, Ville de Paris, Vosges.

In Italia:

- Regione Lombardia: province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese.
- Regione Sardegna: Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari.
- Regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano e Trento.
- Regione Toscana: provincia di Arezzo.

In Portogallo:

Regione autonoma delle Azzorre.

In Spagna:

Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas.»

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2003**

che modifica la decisione 97/222/CE per quanto riguarda le importazioni di prodotti a base di carne dall'Estonia, dalla Lituania e dalla Slovacchia

[notificata con il numero C(2003) 3566]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/733/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 97/222/CE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/464/CE ⁽⁴⁾, ha stabilito un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi in provenienza dai quali l'importazione di prodotti a base di carne è autorizzata.
- (2) La situazione epidemiologica della peste suina classica in Estonia, Lituania e Slovacchia è stata recentemente valutata tale da consentire agli Stati membri di autorizzare l'importazione di carne suina fresca da tali paesi terzi verso la Comunità.
- (3) L'elenco dei paesi terzi o parti di paesi terzi a partire dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne, figurante nella decisione 97/222/CE, dovrebbe essere aggiornato allo scopo di introdurre i paesi terzi che tengono conto della situazione sanitaria al fine di conformarsi alle norme comunitarie applicabili alle importazioni di carni fresche secondo le diverse categorie di trattamento dei prodotti a base di carne.

- (4) Si è colta l'opportunità per aggiornare i nomi di taluni paesi e aggiungere nuove note a piè di pagina. Per motivi di chiarezza, occorre sostituire completamente le parti I e II dell'allegato della decisione 97/222/CE.
- (5) La decisione 97/222/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 97/222/CE è modificato in conformità dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 89 del 4.4.1997, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU L 161 del 19.6.2002, pag. 16.

ALLEGATO

Le parti I e II dell'allegato della decisione 97/222/CE sono sostituite da quanto segue:

«PARTE I

Delimitazione dei territori regionalizzati dei paesi elencati nelle parti II e III

Paese	Territorio		Delimitazione del territorio
	Codice	Versione	
Argentina	AR-1	1/2002	Come prevista nell'allegato I della decisione 93/402/CE ⁽¹⁾ della Commissione (e successive modifiche)
	AR-3	1/2002	Come prevista nell'allegato I della decisione 93/402/CE della Commissione (e successive modifiche)
Bulgaria	BG		L'intero paese
	BG-1	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE ⁽²⁾ della Commissione (e successive modifiche)
	BG-2	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)
	BG-3	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)
Brasile	BR		L'intero paese
	BR-1	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 94/984/CE ⁽³⁾ della Commissione (e successive modifiche)
Repubblica ceca	CZ		L'intero paese
	CZ-1	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)
	CZ-2	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)
Serbia e Montenegro	YU		L'intero paese
	YU-1	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)
	YU-2	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)
Malaysia	MY		L'intero paese
	MY-1	95/1	Unicamente la Malaysia peninsulare (occidentale)
Slovacchia	SK		L'intero paese
	SK-1	1/2003	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)
	SK-2	1/2003	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)

⁽¹⁾ GU L 179 del 22.7.1993, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 110 del 28.4.1999, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 378 del 31.12.1994, pag. 11.

PARTE II

Paesi terzi e parti di paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne nella Comunità europea

Codice ISO	Paese di origine o relativa parte	1. Bovini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Ovini e caprini delle specie domestiche	1. Suini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (suini)	Solipedi delle specie domestiche	1. Pollame delle specie domestiche 2. Selvaggina da allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Selvaggina da penna	Mammiferi selvatici (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
AR	Argentina AR-1 ⁽¹⁾	C	C	C	A	A	A	C	C	—	A	D	—
	Argentina AR-3 ⁽¹⁾	A ⁽⁴⁾	A ⁽⁴⁾	C	A	A	A	C	C	—	A	D	
AU	Australia	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A
BG	Bulgaria BG	D	D	D	A	D	A	D	D	—	A	D	—
	Bulgaria BG-1	A	A	D	A	D	A	A	D	—	A	D	—
	Bulgaria BG-2	A	A	D	A	D	A	A	D	—	A	D	—
	Bulgaria BG-3	D	D	D	A	D	A	D	D	—	A	D	—
BH	Bahrein	B	B	B	B	—	A	C	C	—	A	—	—
BR	Brasile	C	C	C	A	D	A	C	C	—	A	D	—
	Brasile BR-1	C	C	C	A	A	A	C	C	—	A	A	—
BW	Botswana	B	B	B	B	—	A	B	B	A	A	—	—
BY	Bielorussia	C	C	C	B	—	A	C	C	—	A	—	—
CA	Canada	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A
CH	Svizzera	A	A	A	A	A	A	A	D	—	A	A	—
CL	Cile	A	A	A	A	A	A	B	B	—	A	A	—
CN	Repubblica popolare cinese	B	B	B	B	B	A	B	B	—	A	B	—
CO	Colombia	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—

Codice ISO	Paese di origine o relativa parte	1. Bovini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Ovini e caprini delle specie domestiche	1. Suini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (suini)	Solipedi delle specie domestiche	1. Pollame delle specie domestiche 2. Selvaggina da allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Selvaggina da penna	Mammiferi selvatici (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
CY	Cipro	C	C	C	A	A	A	C	C	—	A	A	—
CZ	Repubblica ceca CZ	A	A	A	A	A	A	A	D	—	A	A	—
	Repubblica ceca CZ-1	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	—
	Repubblica ceca CZ-2	A	A	A	A	A	A	A	D	—	A	A	—
EE	Estonia	C	C	A ⁽²⁾ D ⁽²⁾	A	—	A	C	C	—	A	—	A
ET	Etiopia	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
GL	Groenlandia	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	A	A
HK	Hong Kong	B	B	B	B	D	A	B	B	—	A	—	—
HR	Croazia	A	A	D	A	A	A	A	D	—	A	A	—
HU	Ungheria	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	—
IL	Israele	B	B	B	B	D	A	B	B	—	A	D	—
IN	India	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
IS	Islanda	B	B	B	A	—	A	B	B	—	A	—	—
KE	Kenya	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
KR	Rep. della Corea	—	—	—	—	D	A	—	—	—	A	D	—
LT	Lituania	C	C	A ⁽²⁾ D ⁽²⁾	A	D	A	C	C	—	A	D	A
LV	Lettonia	C	C	A	A	D	A	C	C	—	A	—	A

Codice ISO	Paese di origine o relativa parte	1. Bovini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Ovini e caprini delle specie domestiche	1. Suini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (suini)	Solipedi delle specie domestiche	1. Pollame delle specie domestiche 2. Selvaggina da allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Selvaggina da penna	Mammiferi selvatici (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
MA	Marocco	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
MG	Madagascar	B	B	B	B	D	A	B	B	—	A	D	—
MK	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (*)	A	A	B	A	—	A	B	B	—	A	—	—
MT	Malta	—	—	—	—	A	A	—	—	—	A	—	—
MU	Maurizio	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
MX	Messico	A	D	D	A	D	A	D	D	—	A	D	—
MY	Malaysia MY	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Malaysia MY-1	—	—	—	—	D	A	—	—	—	A	D	—
NA	Namibia (!)	B	B	B	B	D	A	B	B	A	A	D	—
NZ	Nuova Zelanda	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A
PL	Polonia	A	A	A ⁽²⁾ D ⁽³⁾	A	A	A	A	D	—	A	A	—
PY	Paraguay	C	C	C	B	—	A	C	C	—	A	—	—
RO	Romania	A	A	D	A	A	A	A	D	—	A	A	A
RU	Russia	C	C	C	B	—	A	C	C	—	A	—	A
SG	Singapore	B	B	B	B	D	A	B	B	—	A	—	—
SI	Slovenia	A	A	D	A	D	A	A	D	—	A	D	—

Codice ISO	Paese di origine o relativa parte	1. Bovini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Ovini e caprini delle specie domestiche	1. Suini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (suini)	Solipedi delle specie domestiche	1. Pollame delle specie domestiche 2. Selvaggina da allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Selvaggina da penna	Mammiferi selvatici (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
SK	Slovacchia	A	A	—	A	A	A	A	D	—	A	A	—
	Slovacchia SK-1	A	A	D	A	A	A	A	D	—	A	A	—
	Slovacchia SK-2	A	A	A ⁽²⁾ D ⁽³⁾	A	A	A	A	D	—	A	A	—
SZ	Swaziland	B	B	B	B	—	A	B	B	A	A	—	—
TH	Tailandia	B	B	B	B	A	A	B	B	—	A	D	—
TN	Tunisia	C	C	B	B	A	A	B	B	—	A	D	—
TR	Turchia	—	—	—	—	D	A	—	—	—	A	D	—
UA	Ucraina	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	—	—
US	Stati Uniti d'America	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	—
UY	Uruguay	C	C	B	A	D	A	—	—	—	A	D	—
YU	Serbia e Montenegro YU-1	D	D	D	A	D	A	C	D	—	A	—	—
	Serbia e Montenegro YU-1	D	D	D	A	D	A	C	C	—	A	—	—
	Serbia e Montenegro YU-2	D	D	D	A	A	A	C	C	—	A	—	—
ZA	Sudafrica ⁽¹⁾	C	C	C	A	D	A	C	C	A	A	D	—
ZW	Zimbabwe ⁽¹⁾	C	C	B	A	D	A	B	B	—	A	D	—

(*) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: il codice provvisorio lascia impregiudicata la denominazione definitiva del paese, che sarà stabilita dopo la conclusione dei negoziati attualmente in corso presso le Nazioni Unite

(1) Cfr. parte III per i requisiti minimi di trattamento per i prodotti a base di carne pastorizzati ed essiccati.

(2) Per i prodotti a base di carne preparati da carni fresche di suini delle specie domestiche conformemente alla decisione 98/371/CE, come da ultimo modificata.

(3) Per i prodotti a base di carne preparati da carni fresche di artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (suini).

(4) Per i prodotti a base di carne preparati da carni fresche ottenute da animali macellati dopo il 1° marzo 2002.

— Non è stabilito alcun certificato e i prodotti a base di carne non sono autorizzati.»

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2003

su una prassi comune in materia di modifiche al disegno delle facce nazionali sul diritto delle monete in euro destinate alla circolazione ⁽¹⁾

[notificata con il numero C(2003) 3388]

(I testi in lingua finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2003/734/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 106, paragrafo 2, del trattato CE, gli Stati membri partecipanti possono coniare monete metalliche previa approvazione della Banca centrale europea del volume del conio.
- (2) Conformemente all'articolo 106, paragrafo 2, secondo periodo, del trattato CE, il Consiglio ha adottato misure di armonizzazione in questo settore con il regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specifiche tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 423/1999 ⁽³⁾.
- (3) Conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2596/2000 ⁽⁵⁾, le monete denominate in euro e in cent conformi a tali valori unitari e specifiche tecniche sono le uniche ad avere corso legale in tutti gli Stati membri partecipanti come definiti dallo stesso regolamento. Dalla loro immissione in circolazione, avvenuta il 1° gennaio 2002, tali monete circolano in tutta l'area dell'euro.
- (4) Il Consiglio Ecofin informale di Verona dell'aprile 1996 ha deciso che le monete in euro debbono avere una faccia comune europea sul rovescio ed una faccia distintiva nazionale sul diritto. I disegni comuni delle diverse monete sono stati scelti dai capi di Stato e di governo degli Stati membri al Consiglio europeo di Amsterdam nel dicembre 1997, dopo un concorso organizzato dalla Commissione. I disegni delle facce nazionali delle monete in euro sono stati scelti da ciascuno Stato membro.
- (5) Il 23 novembre 1998 il Consiglio è giunto alla conclusione che «... vi dovrebbe essere una moratoria sulle emissioni di monete commemorative destinate alla circolazione nei primi anni successivi all'introduzione delle nuove banconote e monete». Le monete commemorative in euro sono monete specifiche destinate alla circolazione e sono conformi alle specifiche tecniche previste dal regolamento (CE) n. 975/98, ma il disegno nazionale standard sul diritto della moneta è sostituito da un disegno nazionale diverso inteso a commemorare un evento o una personalità specifici.
- (6) Una prassi comune in materia di modifiche del disegno delle facce nazionali sul diritto delle monete in euro destinate alla circolazione può contribuire in particolare a garantire che gli operatori che maneggiano monete in ambito professionale e il grande pubblico siano informati con sufficiente anticipo in merito a modifiche future di tale tipo.
- (7) Gli Stati membri sono stati consultati sulla prassi comune prevista dalla presente raccomandazione, in modo da tenere conto delle loro diverse tradizioni e preferenze nazionali in questo particolare settore. La prassi comune dovrebbe lasciare margini sufficienti affinché gli Stati membri mantengano le loro tradizioni in questo settore.
- (8) Le emissioni di monete commemorative in euro destinate alla circolazione dovrebbero commemorare unicamente eventi o personalità della massima rilevanza, giacché tali monete circoleranno in tutta l'area dell'euro. Temi meno importanti dovrebbero essere celebrati con monete da collezione, ossia monete non destinate alla circolazione e che devono essere facilmente distinguibili dalle monete destinate alla circolazione.
- (9) Limitare le emissioni di monete commemorative destinate alla circolazione ad un unico valore unitario corrisponde alla prassi corrente in parecchi Stati membri e crea un quadro appropriato per tali emissioni. La moneta da 2 euro è quella più adatta per questa finalità, in particolare per via dell'ampio diametro della moneta e delle sue caratteristiche tecniche che offrono una protezione adeguata contro la contraffazione.
- (10) Sono necessari dei limiti di volume per le emissioni di monete commemorative destinate alla circolazione per garantire che tali monete restino una piccola percentuale del numero totale di monete da 2 euro in circolazione. Nel contempo i massimali dovrebbero consentire l'emissione di una quantità di monete sufficiente per garantire che le monete commemorative possano circolare effettivamente, almeno per un certo periodo.

⁽¹⁾ Cfr. anche la comunicazione della Commissione relativa alla presente raccomandazione (GU C 247 del 15.10.2003).

⁽²⁾ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 52 del 27.2.1999, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2.

(11) La Comunità ha concluso con il Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano accordi monetari che consentono a questi Stati di emettere determinate quantità di monete in euro destinate alla circolazione. La prassi comune dovrebbe applicarsi anche alle monete destinate alla circolazione emesse da questi Stati,

RACCOMANDA:

Articolo 1

Modifiche delle facce nazionali delle monete normali in euro destinate alla circolazione

Fatto salvo l'articolo 2 della presente raccomandazione, i disegni utilizzati per le facce nazionali sul diritto delle monete denominate in euro o in cent destinate alla circolazione non dovrebbero essere modificati fino alla fine del 2008, salvo in caso di cambiamento del capo di Stato effigiato su una moneta. Prima della scadenza del periodo la Commissione dovrebbe procedere ad una verifica volta ad esaminare se la moratoria debba essere estesa o se debba essere introdotta una prassi diversa.

Articolo 2

Emissione di monete commemorative in euro destinate alla circolazione

A partire dal 2004 nell'emissione di monete commemorative in euro destinate alla circolazione raffiguranti sul diritto un disegno della faccia nazionale diverso da quello delle normali monete in euro destinate alla circolazione dovrebbero osservarsi le seguenti regole:

- a) ciascuno Stato emittente dovrebbe effettuare al massimo un'emissione all'anno, ferme restando le disposizioni di cui alla lettera c), punto i). Tale limite non dovrebbe applicarsi alle monete commemorative in euro destinate alla circolazione eventualmente emesse congiuntamente da tutti gli Stati dell'area dell'euro;
- b) l'unica moneta utilizzata per tali emissioni dovrebbe essere la moneta da 2 euro;
- c) il numero totale di monete messe in circolazione per ciascuna emissione non dovrebbe superare il più elevato tra i due massimali seguenti:
 - i) lo 0,1 % del numero totale di monete da 2 euro messe in circolazione da tutti gli Stati emittenti fino all'inizio dell'anno precedente l'anno di emissione della moneta commemorativa. Tale massimale potrebbe essere innalzato al 2,0 % del volume totale di monete da 2 euro circolanti in tutti gli Stati emittenti qualora venga commemorato un evento di portata realmente mondiale

ed altamente simbolico, nel qual caso, nei quattro anni successivi, l'emittente dovrebbe astenersi dal lanciare un'altra emissione di pari volume di monete commemorative destinate alla circolazione e dovrebbe inoltre motivare la scelta del massimale più elevato nel quadro dell'informazione preliminare prevista dall'articolo 3, lettera b);

- ii) il 5,0 % del numero totale di monete da 2 euro messe in circolazione dallo Stato emittente in questione fino all'inizio dell'anno precedente l'anno di emissione della moneta commemorativa.

Articolo 3

Disegno delle facce nazionali e pubblicazione delle modifiche future

A tutte le monete denominate in euro o in cent destinate alla circolazione dovrebbero applicarsi le regole seguenti:

- a) conformemente alla prassi consolidata, la faccia nazionale deve recare dodici stelle attorno al disegno e l'indicazione dell'anno;
- b) la Commissione dovrebbe essere informata sulle modifiche che si intendono apportare al disegno sul diritto delle monete in euro almeno sei mesi prima dell'emissione delle monete. La Commissione rimetterà al comitato economico e finanziario l'approvazione di tutte le emissioni di monete commemorative destinate alla circolazione il cui volume di emissione previsto superi il massimale dello 0,1 % di cui all'articolo 2, lettera c), punto i);
- c) tutte le informazioni rilevanti sui nuovi disegni delle facce nazionali delle monete saranno pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Destinatari

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, e la Repubblica di Finlandia sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2003.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

**POSIZIONE COMUNE 2003/735/PESC DEL CONSIGLIO
del 13 ottobre 2003
che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:

- (1) Il 7 luglio 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq⁽¹⁾ che attua la risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la quale abolisce tutti i divieti concernenti il commercio con l'Iraq e le risorse economiche e finanziarie messe a disposizione di questo paese che erano stati imposti dalla risoluzione 661 (1990) dello stesso Consiglio di sicurezza e dalle successive risoluzioni tra cui la risoluzione 778 (1992), fatta eccezione dei divieti concernenti la vendita o la fornitura all'Iraq di armi e materiale connesso diverso dalle armi e dal materiale connesso richiesti dagli Stati Uniti d'America e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord quali forze occupanti con comando unificato (in seguito denominata «l'Autorità»), e impone nuove misure.
- (2) È necessario chiarire talune disposizioni della posizione comune 2003/495/PESC.
- (3) Occorre un'azione da parte della Comunità per attuare determinate misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'articolo 2 della posizione comune 2003/495/PESC è così modificato:

«Articolo 2

Tutti i fondi o altri mezzi finanziari o risorse economiche:

- a) appartenenti al precedente governo iracheno, nonché ai relativi organi, entità giuridiche o agenzie statali, situati al di fuori dell'Iraq al 22 maggio 2003, come stabilito dal comitato istituito ai sensi della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza o

- b) che sono stati trasferiti dall'Iraq o acquisiti da Saddam Hussein o da altri alti funzionari dell'ex regime iracheno nonché dai loro stretti familiari, compresi enti posseduti o controllati direttamente o indirettamente dagli stessi ovvero da persone che agiscano per conto o su incarico di questi, come stabilito dal comitato istituito ai sensi della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza,

sono congelati senza indugio e — salvo che detti fondi o altri mezzi finanziari o risorse economiche siano essi stessi oggetto di un precedente vincolo o decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso possono essere usati per soddisfare detto vincolo o decisione — sono immediatamente trasferiti dagli Stati membri al Fondo di sviluppo per l'Iraq alle condizioni previste dalla risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza.»

Articolo 2

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 ottobre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FRATTINI

⁽¹⁾ GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 72.